



CRITERI E MODALITA' PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O DISABILI DEL DISTRETTO SOCIALE EST MILANO

In applicazione della normativa vigente in materia, e precisamente:

1. Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" artt. 6 e 11;
2. D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328";
3. L.R. 3/2008 " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario

Art. 1 - Oggetto

Con i presenti Criteri si intende disciplinare le modalità di accreditamento per il Servizio Trasporto a favore di persone anziane e/o disabili, in forma voucherizzata, ovvero:

- tramite l'utilizzo di voucher da parte dell'utenza per "l'acquisto del servizio individuale occasionale" in forma diretta;
- per l'inserimento nei programmi di trasporto annuale organizzati a livello distrettuale, servizi che verranno svolti da operatori economici accreditati, in quanto in possesso dei requisiti contenuti nel presente documento.

Art. 2 – Finalità

1. Il Distretto Sociale Est Milano intende dare continuità all'utilizzo del voucher nell'ambito dei Trasporti Sociali occasionali individuali poiché sono state valutate positivamente le modalità di gestione e organizzazione e la validità in termini di efficacia, qualità ed economicità delle precedenti sperimentazioni;
2. Si intende altresì avviare in via sperimentale la voucherizzazione dei trasporti continuativi per quanto riguarda la possibilità di concordare a livello distrettuale le tariffe di rimborso dei costi di trasporto e l'organizzazione delle prestazioni in termini di efficacia, qualità ed economicità;
3. Il consolidamento dello strumento voucher risponde all'esigenza di gestire in modo programmato le richieste che il cittadino era solito presentare ai Servizi in modo occasionale ed estemporaneo: attraverso un unico accesso al servizio si realizzerà la valutazione del bisogno e la contestuale determinazione delle prestazioni da assegnare nel medio periodo. Le stesse saranno spendibili in modo flessibile e personalizzato. La semplificazione delle procedure di autorizzazione ha lo scopo di incrementare la qualità del servizio reso al cittadino e al contempo di favorire l'ottimizzazione del tempo lavoro dedicato dagli uffici allo svolgimento di questa attività.



Art. 3 – Definizioni

Il voucher e tipologia dei trasporti ammissibili

Il voucher per interventi di trasporto occasionale è un titolo per mezzo del quale il cittadino beneficiario può acquistare prestazioni individuali occasionali dai soggetti accreditati.

Il servizio di trasporto realizzato mediante voucher dovrà prevedere una distanza di norma non superiore ai 30 Km dal Comune di residenza e dovrà essere finalizzato:

- 1) al raggiungimento di servizi e/o strutture pubbliche e private a carattere socio sanitario, per l'effettuazione di visite mediche, terapie ecc;
- 2) al disbrigo di pratiche burocratico amministrative (Banca, Ufficio Postale, Enti di patronato, ecc);
- 3) all'acquisto di generi di prima necessità (generi alimentari, medicinali, ecc).

Il trasporto potrà essere effettuato con mezzo e autista o, qualora la persona trasportata necessiti di assistenza in funzione di una limitazione delle autonomie personali, con l'ausilio di un accompagnatore con una tariffa diversificata. La necessità della presenza dell'accompagnatore è valutata dal Servizio Sociale Professionale in fase istruttoria ma è garantita al vettore la facoltà di richiedere la presenza dell'accompagnatore o di altre misure utili al trasporto in sicurezza degli utenti.

E' esclusa la possibilità di utilizzo del voucher per effettuare servizi di trasporto che richiedano l'intervento dell'ambulanza, sia in relazione alle condizioni sanitarie dell'utente (ad esempio nei casi in cui sia necessaria una barella), sia per la necessità di presenza di operatori altamente qualificati che provvedano a sollevare il soggetto non deambulante.

Il trasporto continuativo e tipologia dei trasporti ammissibili

Per trasporti continuativi si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali o presso il luogo di lavoro o e/o di studio.

Art. 4 - Destinatari

1. per prestazioni di tipo individuale e occasionale, possono beneficiare del voucher le persone residenti nei comuni del Distretto Sociale Est Milano in condizione di fragilità che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Anziani ultra sessantacinquenni;
- Disabili con invalidità accertata;
- Famiglie o soggetti fragili a rischio di grave emarginazione sociale.

La concessione dei voucher ai richiedenti è regolata dai "Criteri sperimentali per l'assegnazione di voucher finalizzati a prestazioni di trasporto sociale" approvati con deliberazione intercomunale n. 7 del 05/07/2013.

2. per prestazioni di tipo continuativo e multiplo, possono beneficiare dei trasporti le persone con disabilità e anziani, residenti nei comuni del Distretto Sociale Est Milano in condizione di grave fragilità valutata e segnalata dal Servizio Sociale Professionale Comunale.



Art. 5 - Organizzazione del servizio “Trasporto Occasionale individuale”

5a) Valutazione del bisogno

I cittadini accedono al servizio presentando apposita domanda presso il Servizio Sociale comunale.

L'Assistente Sociale provvede all'istruttoria della domanda, ovvero compie un'analisi complessiva dei bisogni dell'utente, come specificato nei “Criteri sperimentali per l'assegnazione di voucher finalizzati a prestazioni di “trasporto sociale”.

5b) Scelta del Fornitore ed avvio del servizio

Definito e quantificato il valore del voucher, l'interessato e/o la sua famiglia sceglie il fornitore accreditato per la prestazione del servizio cui ha diritto.

Non sono ammesse discriminazioni dell'utenza nella presa in carico e nell'offerta del servizio, da parte del soggetto accreditato; quest'ultimo ha l'obbligo, in caso di contestazione per rifiuto, di esplicitare per iscritto le proprie motivazioni.

5c) Rapporti fra utenti ed operatori accreditati

E' onere dell'utente, o del suo *care-giver*, comunicare all'Ente erogatore ed al Servizio Sociale l'interruzione dell'intervento.

Il voucher potrà essere interrotto per:

- decesso dell'utente;
- trasferimento di residenza;
- ricovero permanente dell'utente presso struttura;
- modificazione delle condizioni socio-assistenziali dell'utente che fanno venire meno la necessità dell'intervento di trasporto, accertate dal responsabile del servizio;
- ogni altro caso previsto dalla regolamentazione comunale, su disposizione del Servizio Sociale comunale.

Le eventuali sospensioni temporanee del servizio, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere comunicate tempestivamente agli uffici comunali competenti ed alla ditta accreditata che non potrà avanzare pretese di alcun genere per le prestazioni non rese.

Art. 6 - Organizzazione del servizio “Trasporti Continuativi”

6a) Accesso al Servizio

L'accesso al servizio, il cui rispetto è vincolante per l'operatore accreditato, il cittadino-utente ed il Servizio Sociale comunale, può essere determinato esclusivamente dal Servizio Sociale del Comune di Residenza del beneficiario, previa apposita domanda che quest'ultimo (o suo familiare) presenterà presso il Servizio Sociale entro i termini annualmente definiti dall'Ufficio di Piano.

L'Assistente Sociale provvede all'istruttoria della domanda, ovvero compie un'analisi complessiva dei bisogni dell'utente.

6b) Anagrafica Distrettuale dei Beneficiari

Ogni Comune formulerà una dettagliata “anagrafica beneficiari” che trasmetterà all'Ufficio di Piano entro i termini annualmente definiti.

6c) Organizzazione e assegnazione delle prestazioni

I trasporti continuativi e multipli saranno organizzati secondo criteri di economicità, efficienza e funzionalità in relazione ai bisogni dei singoli utenti. Laddove i criteri sopra descritti verranno riscontrati nell'organizzazione precedente alla gestione intercomunale, verranno confermati; il resto



delle prestazioni verrà riorganizzato, assemblando prestazioni anche a livello sovracomunale cercando, così, di ottimizzare i servizi.

6d) Rapporti fra utenti ed operatori accreditati

E' onere dell'utente, o del suo care-giver, comunicare tempestivamente sia all'Ente erogatore che al Servizio Sociale l'interruzione o sospensione temporanea dell'intervento.

Il servizio potrà essere interrotto nei seguenti casi:

- malattia;
- ricovero temporaneo o permanente dell'utente presso struttura;
- modificazione delle condizioni socio-assistenziali dell'utente che fanno venire meno la necessità dell'intervento di trasporto, accertate dal responsabile del servizio;
- decesso dell'utente;
- trasferimento di residenza.

Le eventuali sospensioni temporanee del servizio, per qualsiasi motivazione siano richieste, devono essere comunicate tempestivamente alla ditta accreditata (che non potrà avanzare pretese di alcun genere per le prestazioni non rese) e agli uffici comunali competenti.

L'assenza di un passeggero di un trasporto multiplo continuativo non modifica il costo della prestazione.

Art. 7 - Forme e strumenti di monitoraggio del servizio

Lo strumento di monitoraggio del servizio, cui è condizionato il riconoscimento e la liquidazione delle prestazioni agli operatori accreditati, è rappresentato dal programma di gestione messo a disposizione dal Distretto il cui utilizzo ed aggiornamento costituisce obbligo per ciascun operatore accreditato oltre che per gli enti inviati.

Per quanto riguarda i trasporti a carattere continuativo le prestazioni saranno caricate sul sistema manualmente dagli operatori accreditati secondo parametri prestabiliti (tempo e distanza).

Per quanto riguarda i trasporti occasionali individuali gli operatori accreditati aggiornano e trasmettono in tempo reale, ed in presenza del beneficiario, le prestazioni rese attraverso l'uso esclusivo dello strumento in dotazione. In caso di impossibilità di utilizzo dello strumento di monitoraggio e necessità di caricamento manuale delle prestazioni, il soggetto accreditato farà sottoscrivere al beneficiario un modulo comprovante i termini della prestazione resa e inoltrerà tale nota entro la fine di ogni mese al Servizio Sociale competente.

Art. 8 - Personale impiegato dai soggetti accreditati

Il personale e i volontari che prestano servizio dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, e contenente:

- ragione sociale del datore di lavoro;
- nome e cognome dell'operatore;
- qualifica.

Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di servizio.

Il soggetto accreditato si impegna, qualora si avvalga della collaborazione di volontari, a selezionare i volontari garantendo i seguenti requisiti:

- affidabilità;
- attitudine alla prestazione;
- motivazione alla relazione con l'utente;
- disponibilità all'aggiornamento;



- capacità pratiche e professionali per lo svolgimento delle attività del servizio e l'utilizzo corretto dello strumento di monitoraggio in dotazione;
- massima riservatezza, rettitudine e rispetto, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni sulla tutela della privacy.

Art. 9 – Materiale e sicurezza

Il soggetto accreditato deve fornire al proprio personale tutto il materiale ed i mezzi necessari per l'erogazione del servizio, anche in base a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. n. 81/2008 – la cui responsabilità connessa è a carico dell'Impresa, senza oneri aggiuntivi rispetto al valore nominale orario del voucher. A tal fine si impegna a comunicare all'Ufficio di Piano, in sede di presentazione della documentazione per partecipare all'accreditamento del servizio di trasporto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del D.Lgs. sopra richiamato, nonché a trasmettere, all'atto della sottoscrizione del conseguente patto di accreditamento, copia del documento di valutazione dei rischi e degli altri documenti elencati nel modello di autocertificazione in materia di sicurezza allegato al bando di accreditamento.

Art. 10 - Trattamento dei lavoratori e assunzione di soggetti disabili

Il personale impegnato nel servizio da parte del soggetto accreditato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con lo stesso e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Distretto Sociale Est Milano, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto accreditato tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il soggetto accreditato si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica e igiene del lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Accreditato si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni connesse al servizio di trasporto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti nel periodo di validità dell'accreditamento.

L' Impresa accreditata comunica all'Ufficio di Piano la sede INPS presso la quale richiedere la certificazione attestante la correttezza contributiva.

Infine, l'operatore accreditato si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

Art. 11 – Accreditamento

La normativa vigente in materia attribuisce ai Comuni e ai Distretti la funzione di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *non profit* e *profit*, produttori di servizi e prestazioni sociali.

Tale funzione si esplica mediante l'accertamento del possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 13 e si conclude, di norma, con l'iscrizione all'Albo Distrettuale dei soggetti accreditati.

L'accreditamento avrà validità triennale e decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all'Albo.

Art. 12 - Albo distrettuale dei soggetti erogatori accreditati

Con apposito atto è istituito l'Albo Distrettuale, cui saranno inseriti i soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di trasporto per cittadini anziani e/o disabili.

Dall'iscrizione del soggetto accreditato all'Albo non deriva alcuna automatica possibilità per l'Impresa di erogare prestazioni di trasporto, in quanto spetta:



- unicamente al cittadino-utente, e/o suoi familiari di riferimento, l'effettuazione della scelta tra i soggetti accreditati in riferimento ai trasporti occasionali
- da parte del servizio sociale in accordo con l'Ufficio di Piano, per quanto concerne i trasporti continuativi.

Art. 13 - Requisiti per l'accreditamento

I requisiti per l'accreditamento si suddividono essenzialmente in due categorie: requisiti generali e requisiti specifici comprovati, così determinati:

a) Requisiti generali:

- Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione, ove previsto, al registro delle imprese della CCIA per la specifica attività oggetto di accreditamento, ovvero ai Registri Regionali e/o Provinciali;
- Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente, fatto per il personale che collabora a titolo volontario al quale dovrà essere garantita la formazione e l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e alle cose;
- Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza;
- Puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del D. Lgs. n.81/08 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro";
- Disporre di supporti informatici sufficienti a sostenere la gestione e l'elaborazione dei dati degli utenti.

b) Requisiti specifici:

1. Scopo sociale del Servizio, desumibile dal documento costitutivo;
2. Carta dei Servizi con l'indicazione di:
 - 2a) tipologia delle prestazioni erogate;
 - 2b) modalità di collaborazione con gli Enti accreditanti per l'elaborazione ed attivazione dei progetti e/o prestazioni;
 - 2c) modalità di erogazione del servizio;
 - 2d) condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che li rappresentano;
 - 2e) sistema di valutazione adottato.

in caso di mancanza della Carta dei Servizi, in via transitoria, dovrà essere presentata dichiarazione d'impegno a dotarsi della stessa entro e non oltre 120 giorni dalla data di inoltro della domanda di accreditamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza.

3. Esperienza di almeno due anni maturata nell'ambito delle prestazioni per il quale si richiede l'accreditamento;
4. Relazione delle attività svolte e bilancio del biennio precedente alla richiesta di accreditamento comprovante l'esperienza maturata;
5. Identificazione delle figure di coordinamento tecnico ed amministrativo in possesso di adeguata competenza professionale;
6. Piano di formazione previsto per le diverse figure professionali;
7. Copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose, conseguente all'attività oggetto di accreditamento, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro;
8. Disponibilità alla pubblicazione delle tariffe applicate dai singoli vettori per i servizi richiesti dai cittadini non ammessi a fruire del voucher;



9. Rilevazione del gradimento degli utenti sul servizio erogato, mediante specifico questionario, concordato con l'Ufficio di Piano, i cui risultati dovranno essere consegnati all'Ufficio di Piano, da effettuarsi almeno due volte all'anno;
10. Disponibilità di automezzi idonei al trasporto disabili, ai sensi della normativa vigente e regolarmente omologati e di normali automezzi, dotati di aria condizionata, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati all'Ufficio di Piano prima dell'inizio del servizio e ad ogni eventuale sostituzione.

Art.14 - Procedure e impegni a carico del soggetto richiedente

I soggetti erogatori faranno richiesta di accreditamento presso il Distretto Sociale Est Milano.

I soggetti erogatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 saranno iscritti all'Albo di cui al precedente art. 12. La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Piooltello, quale Ente capofila del Distretto Sociale Est Milano, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di iscrizione all'Albo Distrettuale dei soggetti accreditati e la sottoscrizione del patto di accreditamento.

La domanda si compone di una parte inerente i requisiti generali dell'Organizzazione e di una o più parti inerenti i requisiti specifici previsti per l'attività di trasporto anziani e disabili.

L'ente accreditato si impegna a:

- sottoscrivere con l'Ufficio di Piano il Patto di Accreditamento;
- comunicare e documentare eventuali modifiche relative ai requisiti generali di cui all'art. 13 comma 1) entro 30 giorni dalla variazione;
- accettare che l'attività gestionale- amministrativa relativa alla produzione, gestione e contabilizzazione del sistema del Voucher che permette di acquisire e registrare tutte le informazioni necessarie alla gestione degli interventi di trasporto, venga affidata ad azienda individuata dall'Ufficio di Piano;
- sottoscrivere un accordo con la ditta individuata per gestire il sistema di pagamento, la rendicontazione e la trasparenza amministrativa;
- formare i propri operatori circa l'utilizzo del sistema gestionale individuato, ad impiegarlo secondo la formazione ricevuta, a registrare tramite i propri operatori ogni intervento di trasporto tramite il sistema gestionale voucherizzato.

Art.15 – Procedure e impegni a carico dell'ente accreditante

Al Distretto, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:

- l'accertamento mediante provvedimento formale del possesso dei requisiti definiti dall'art. 13 comma a) e comma b);
- la comunicazione in ordine all'esito della procedura, mediante informativa del provvedimento assunto, al soggetto richiedente;
- far sottoscrivere ai beneficiari le condizioni di utilizzo dei titoli sociali e del sistema di gestione dei Voucher;
- individuazione dell'azienda per la gestione informatica del servizio con l'impegno di cercare forme ottimali di rilevamento delle prestazioni.

Art. 16 - Parametri economici

Il valore economico del trasporto è stabilito considerando le variabili distanza e tempo di percorrenza, l'eventuale accompagnatore aggiuntivo secondo valori specificati nei patti di accreditamento.



Art. 17 – Pagamenti

A fronte dei servizi effettivamente svolti e rilevabili dal sistema informatico, ogni mese, il soggetto accreditato emette regolare fattura.

Art. 18 - Facoltà di controllo

L'ufficio di Piano si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato di accreditamento e nel patto, al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta accreditata. Essi pertanto potranno richiedere al pattante, in qualsiasi momento, l'esibizione del DM 10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Per tutta la durata del servizio inoltre l'Ufficio di Piano effettuerà verifiche periodiche sull'andamento globale del servizio, anche attraverso appositi incontri tra i referenti dei Servizi Sociali comunali e del soggetto accreditato.

Art. 19 – Controlli / decadenza

L'Ente accreditante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai Soggetti richiedenti l'accREDITAMENTO.

Qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, la Società sarà cancellata dall'Albo distrettuale dei soggetti accreditati.

Il provvedimento di accreditamento decade, inoltre, quando:

- a) venga accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all'art. 13 comma a);
- b) vi sia stata interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) vi sia stata inosservanza delle normative in materia e dei vincoli contenuti nel presente documento.

Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti ed il provvedimento di decadenza il soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 20 - Informativa sulla privacy

Il soggetto accreditato si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori del soggetto accreditato garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio di trasporto.

Il soggetto accreditato inoltre comunica al Distretto Sociale Est Milano il nominativo del responsabile della privacy, in sede di presentazione della documentazione per l'accREDITAMENTO.

Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, si precisa che l'Ente accreditante e le imprese accreditate sono titolari dei dati in loro possesso e che agli stessi perverranno nell'ambito dell'erogazione di prestazioni di trasporto.